

**RAPPORTO**  
della Commissione della Legislazione  
sul messaggio dell'8 febbraio 1973 concernente la legge sul promovimento  
e il coordinamento delle colonie di vacanza

(del 9 novembre 1973)

Uno dei concetti principali che hanno informato l'iniziativa del Governo nel proporre a codesto Gran Consiglio un nuovo ordinamento legislativo riguardante il promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza è stato quello di ridefinire gli scopi sociali di quest'ultima.

**I. UNA FUNZIONE SOCIALE NUOVA DELLA COLONIA**

Il Consiglio di Stato ha infatti posto l'accento, nelle premesse del messaggio accompagnante il disegno di legge, sulla nuova funzione sociale della colonia di vacanza, staccandosi così definitivamente dall'antico concetto che caratterizzava in pratica questa iniziativa un « atto di carità per il ricupero fisiologico dei fanciulli poveri ».

Progressivamente, dalla fine del secolo scorso ai giorni d'oggi, la colonia di vacanza ha cercato di assumere un carattere sempre più rispondente alle esigenze del ragazzo per il suo attivo inserimento nella vita sociale. Si è trattato di un processo di adattamento molto lento, i cui risultati non sempre hanno corrisposto alle attese, in quanto la carenza di quadri specializzati all'assistenza del ragazzo nella colonia e la carenza medesima organizzativa hanno, purtroppo in molti casi, reso difficile se non talvolta impossibile il raggiungimento degli scopi idealmente e moralmente prefissi.

Oggi, come il messaggio del Consiglio di Stato al capitolo III lo rileva, la vita sociale e familiare che creano necessità di impegni di attività lucrativa fuori casa da parte dei genitori e nel contempo situano i nostri bambini in ambienti quotidiani lontani da liberi spazi naturali, conferiscono alla colonia un'importanza particolare « per il ricupero e lo sviluppo psicofisico dell'infanzia ». E' un rilievo, questo, pertinente da parte del Consiglio di Stato, riconfermato, d'altronde, dalla Commissione della Legislazione, la quale si è dimostrata sensibile alla necessità di favorire, con mezzi sempre più validi, la crescita del bambino in un ambiente naturale sano, dove le sue prime esperienze comunitarie siano per lui riferimenti positivi di vita sociale e, nel contempo, per la famiglia costituiscano l'atteso aiuto che lo Stato deve pur essere in grado di darle come complemento alla propria educazione.

**II. LE VALUTAZIONI DI PRINCIPIO DELLA COMMISSIONE**

Tuttavia, accanto a questi principi di indirizzo legislativo, la Commissione non ha mancato di valutare tutte le implicazioni d'ordine pratico e finanziario legate al disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato.

In merito a quanto poc'anzi rilevato, due sono stati gli aspetti del problema posto, su cui i commissari hanno portato la loro attenzione e la loro valutazione critica :

- a) l'attuale situazione finanziaria del Cantone ;
- b) i termini organizzativi delle colonie e i limiti quantitativi e qualitativi per la loro costruzione.

Per quanto concerne l'aspetto riassuntivamente indicato al punto a), alcuni commissari non hanno mancato di far riferimento alle negative implicazioni che questa legge potrà avere dalla scarsa attuale disponibilità finanziaria del Cantone per il raggiungimento dei suoi scopi di ristrutturazione delle colonie di vacanza.

Questi timori non hanno tuttavia trovato l'unanime consenso dei commissari, in quanto una parte di quest'ultimi considera che l'applicazione della legge non dovrebbe arrecare scompensi finanziari allo Stato, in quanto la situazione delle colonie, da questo profilo, deve considerarsi in gran parte consolidata. Rimane tuttavia la constatazione di fatto secondo cui le forze finanziarie del Cantone oggigiorno non possono assolutamente prevedere la realizzazione del programma di ristrutturazione delle colonie in tempi brevi e con eccessive ampiezze di vedute per quanto concerne la loro costruzione o ricostruzione e nel contempo la loro nuova organizzazione.

La Commissione, per questo primo aspetto in discussione, ha espresso giudizi chiari di moderazione riguardo l'impegno finanziario che gli scopi della legge prevedono.

Per il secondo aspetto, rilevato al punto b), la maggioranza dei commissari ritiene che l'ammodernamento delle colonie, in particolare quello attinente a criteri logistici, debba essere contenuto entro limiti che non sconfinino, eventualmente, in inutili eccessi edilizi o in complicate strutture organizzative, che toglierebbero, ovviamente, al bambino ospite della colonia quell'elemento di semplicità e di naturalezza che tale soggiorno, sia ai monti, sia al mare, dovrebbe dargli, per meglio soddisfare quegli obiettivi morali e fisici che si vogliono raggiungere.

In poche parole, si intende con questo appello alla moderazione, evitare che il ragazzo, indipendentemente dalla sua estrazione familiare, abbia ad essere ospitato in un ambiente che gli tolga, in un certo qual senso, per « esuberanza » di comodità, la sensazione di vivere un'esperienza nuova, diversa, in effetti, da quella abitualmente vissuta, magari nell'ambiente cittadino e nella sua famiglia.

Evitare, cioè, di togliere al ragazzo il gusto di una certa qual conquista di se stesso, in una dimensione naturale più ampia e libera, dove la sua fantasia, oltre che la sua innata gioia di vivere, possano accendere lo spirito dell'« avventura », che muove, da sempre, gli entusiasmi infantili.

Nella valutazione di questo aspetto, i commissari hanno decisamente espresso una dura critica riguardo lo studio concernente la funzione e le esigenze edilizie organizzative delle colonie di vacanza redatto da consulenti del Dipartimento delle opere sociali nel 1972.

Questo documento, oltre che appesantire a tutti gli effetti pratici le strutture organizzative della colonia, si stacca dal concetto che la Commissione desidererebbe fosse alla fine adottato dal legislatore, secondo cui una casa di vacanza per i bambini dovrebbe attenersi a criteri di semplice funzionalità e rispondere, soprattutto, ad una tradizione nostra di ospitalità che, soprattutto nel caso specifico che stiamo trattando, può essere in ogni momento e in ogni luogo apprezzata, senza mezzi dispendiosi o ricercatezze, che a loro volta sono ben lontane dalle realtà casalinghe della grande maggioranza delle famiglie ticinesi.

Difficilmente, nella situazione finanziaria in cui oggi il Cantone si trova, si potrebbe realizzare una colonia seguendo le direttive edilizie ed organizzative contenute nello studio che i consulenti del Dipartimento delle opere sociali hanno presentato.

Basti, a titolo indicativo, rilevare che se la legge dovesse attenersi a tali norme una colonia di vacanza di 50 bambini verrebbe a costare oggi circa 2 milioni di franchi.

Per la Commissione della Legislazione questo studio è respinto nei suoi con-

tenuti, in quanto si applicano in una visione operativa diametralmente opposta a quella che i commissari hanno inteso indicare a codesto Gran Consiglio. Spendendo ancora alcune parole in merito al concetto di colonia di vacanza, così come è stato ritenuto dalla Commissione, possiamo dire che l'adesione a questo disegno di legge è avvenuta da parte dei commissari nella certezza che le nuove iniziative per le quali essa sarà chiamata ad intervenire dovranno, soprattutto, dare alla nostra infanzia la possibilità di periodi di vera e propria formazione fisica e morale, nel quadro di una sicura e qualificata assistenza, dove la naturalezza del comportamento, unita a quella dell'ambiente, siano costanti reali in tutte le colonie di vacanza promosse dallo Stato.

### III. LA PORTATA DEL NUOVO ORDINAMENTO LEGISLATIVO PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI STATO

Nel marzo 1971 il Consiglio di Stato istituiva una speciale Commissione alla quale affidava il compito di « elaborare le indicazioni tecniche per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie di vacanza », allo scopo di preparare, conseguentemente, un nuovo ordinamento di legge.

Il disegno di legge consegnato alla Commissione della Legislazione fu dapprima sottoposto per consultazione alla Commissione speciale e agli Enti direttamente interessati, indicati a pag. 4 del messaggio.

Rispetto alle disposizioni in materia di colonie di vacanza adottate dal Gran Consiglio il 4 febbraio 1969 e inserite nella legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963, il disegno di legge del Governo dell'8 febbraio 1973 apporta, in questo specifico settore delle prestazioni sociali, delle sensibili innovazioni. Stando al rilievo di alcuni commissari, espresso nella discussione commissionale d'entrata in materia, la legge così come proposta dal Consiglio di Stato ha un carattere prevalentemente di sussidiamento.

In realtà, questa osservazione è particolarmente giustificata, in quanto i termini d'intervento dello Stato considerati dalla legge si riferiscono, per la maggior parte dei casi, a operazioni di sostegno finanziario per la costruzione o per l'ammodernamento di edifici adibiti a colonie di vacanza.

A mente di diversi commissari rimane ancora aperto il discorso relativo al concetto di colonia di vacanza, inteso quest'ultimo, soprattutto, nella sua proiezione a livello socio-educativo.

Parallelamente, nel merito del dibattito commissionale, si è altresì rilevata la necessità per lo Stato di definire i criteri di gestione delle colonie, che dovrebbero chiaramente evidenziare i compiti di coordinamento che l'Ente pubblico cantonale con questa legge formalmente si è riservato.

Queste critiche sono emerse nella ricerca, in verità approfondita, di meglio chiarire, proprio da un profilo di politica di governo, la portata dell'intervento statale a favore di questo settore sociale riservato all'assistenza dei nostri bambini, che sono oltre 5.000 a beneficiare rispettivamente di 35 colonie montane e di 9 colonie marine, fra un'età che va dai 6 ai 13 anni circa.

E' un discorso, questo, che non si esaurisce certo con l'accettazione di questa nuova legge, ma che richiede di essere, proprio da parte del Governo e del Parlamento, costantemente sollecitato nel corso delle periodiche verifiche che dovranno essere fatte riguardo gli effetti d'applicazione del nuovo ordinamento legislativo sulle colonie di vacanza.

Ecco le principali innovazioni proposte nel disegno di legge presentato dal Consiglio di Stato :

#### a) per il promovimento

1. la maggiorazione dal 30 % al 50 % del massimo del sussidio concesso per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie di

vacanza riconosciute, site nel Cantone o in altri Cantoni.

Detto massimo sarà elevato al 60 % qualora la colonia avrà strutture logistiche educative tali da poter ospitare nel periodo scolastico allievi delle scuole pubbliche oppure quando è proprietà di Consorzi o Comuni;

2. la maggiorazione dal 2 al 2,5 % del contributo annuo concesso per 20 anni sul capitale investito per l'acquisto del terreno, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie di vacanza al mare riconosciute, alle quali sarà pure erogato il sussidio massimo del 50 % per l'acquisto delle attrezzature e dell'arredamento ;
3. l'estensione del sussidio nel massimo sopraindicato, per l'acquisto del terreno necessario, delle attrezzature e dell'arredamento ;
4. la concessione di un sussidio fino a un massimo di Fr. 7,— al giorno per i soggiorni di vacanza che si svolgono secondo le direttive stabilite da questa legge, cui partecipano minorenni bisognosi di cure speciali. L'appoggio finanziario dello Stato, così com'è previsto, può favorire l'organizzazione di soggiorni per piccoli gruppi di minorenni (debili, caratteriali) per ospitare i quali non sia necessaria la costruzione di una colonia ;
5. l'attribuzione di sussidi, di assegni di studio e prestiti per la formazione e il perfezionamento del personale delle colonie di vacanza.

b) *per il coordinamento*

1. l'emanazione di norme relative alle strutture edilizie, alla organizzazione interna, al numero e alla qualificazione del personale, al numero massimo degli ospiti nelle colonie ;
2. l'azione di riconoscimento e di vigilanza delle colonie da realizzarsi, quest'ultima, con l'approvazione annuale delle rette e dei conti di esercizio e dei bilanci patrimoniali.

#### IV. OSSERVAZIONI E CONTROPROPOSTE COMMISSIONALI

Il progetto di legge del Consiglio di Stato poc'anzi riassunto nelle sue principali disposizioni è stato oggetto di diverse osservazioni da parte della Commissione, tradotte poi in parte, in formali proposte di modifica. In particolare, già all'art. 1, la Commissione ha richiamato la necessità che il promovimento ed il coordinamento delle colonie di vacanza debba avvenire nell'ambito di una pianificazione cantonale in materia.

Il riferimento a direttive di pianificazione cantonale lo si ritrova anche alla lettera d) dell'art. 2 (cpv. 1) riguardante appunto il riconoscimento di colonie di vacanza.

Per quanto attiene alla concessione di sussidi, la maggioranza della Commissione, salvo per le disposizioni relative a soggiorni riservati a bambini che necessitano di cure particolari, non ha ritenuto di dar seguito a diverse proposte di aumento riguardanti più specificatamente :

- a) il contributo annuo del Cantone sul capitale investito per l'acquisto del terreno, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie di vacanza al mare riconosciute. (Proposte di aumento dal 2,5 % al 3 %) ;
- b) il sussidio fisso ricorrente di Fr. 5,— al giorno per ogni minorenne ospitato in colonia. (Proposta di aumento a Fr. 7,—).

Per contro, la Commissione ha ritenuto opportuno inserire nel disegno di legge un nuovo articolo relativo all'organizzazione di soggiorni di vacanza presso Istituti gestiti da terzi, che abitualmente si trovano all'estero. Que-

st'articolo rileva, in particolare, che le condizioni stabilite dalla nuova legge per la concessione di sussidi giornalieri ai partecipanti di una colonia riconosciuta, sono riservate anche in questi casi particolari. Il sussidio è tuttavia condizionato a certe precise disposizioni che il regolamento di applicazione dovrà riprendere per meglio definirle nella loro portata pratica.

Le altre proposte del Governo sono state riconfermate, aderendo così alla tesi della maggioranza dei commissari, secondo cui nel momento attuale le finanze pubbliche non devono essere sollecitate oltre la misura indicata dal Consiglio di Stato nei casi particolari di questa legge.

Infine, i commissari hanno voluto fissare l'entrata in vigore della nuova legge al 1. maggio 1974 (vedi art. 24).

## V. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER BAMBINI DEBILI

Si è fatta eccezione, come già detto, per le disposizioni riservate ai bambini che necessitano di cure speciali, fissando un sussidio del 60 % sui relativi costi di gestione delle colonie. Dev'essere tuttavia sottolineato che la Commissione, dibattendo ampiamente questo delicato problema, ha insistito sulla necessità di elaborare al più presto un ordinamento di legge a parte. Circa il 4 % dei nostri bambini necessita, purtroppo, di un'educazione o di cure speciali, che non possono essere date se non da personale specializzato e nel quadro di un'organizzazione di assistenza per essi espressamente predisposta. Le intenzioni del Cantone di affrontare decisamente con soluzioni appropriate questo problema sono ancora rimaste, finora a livello pressoché teorico.

E' chiaro, che nel caso specifico delle colonie di vacanza, la cui organizzazione d'assistenza è strutturata per bambini normali, non possiamo trovare la soluzione ottimale per garantire tutte quelle cure che devono essere riservate, caso per caso, ai bambini debili.

Per questo motivo la Commissione invita il Consiglio di Stato a legiferare celermente in materia, togliendo così una lacuna nell'assistenza sociale riservata alla nostra gioventù che, francamente, non può più essere ulteriormente tollerata.

Dunque, l'inserimento di una disposizione relativa ai bambini che necessitano di cure speciali è da considerarsi, in questa legge, del tutto eccezionale e giustificata solamente dal fatto che manca oggi un ordinamento di legge che soddisfi le esigenze di questo delicato settore assistenziale.

Qualora il Consiglio di Stato rimanesse ulteriormente inattivo a tal riguardo, la Commissione della Legislazione (per unanime volontà dei suoi membri) presenterà un'iniziativa parlamentare rivolta a risolvere questo importante e nel contempo triste problema sociale per il nostro Cantone.

Per quanto concerne altri aspetti formali della legge, la Commissione ha voluto introdurre un termine massimo di soggiorno per i partecipanti alle colonie di vacanza montane e marine riconosciute dallo Stato. L'art. 6 infatti specifica che tale soggiorno, di regola, non deve superare la durata massima di 30 giorni per stagione, in uno stesso tipo di colonia (mare o montagna). E' chiaro che anche con l'introduzione di questa disposizione, la legge consente deroghe in casi speciali, soprattutto quando ragioni di carattere familiare e di salute indicano precise necessità di prolungo del soggiorno normalmente previsto.

Anche per quanto attiene alle condizioni di accogliimento, i commissari hanno tenuto a chiarire questo concetto, specificando, in particolare, che alle colonie riconosciute dallo Stato possono accedere tutti i minorenni domiciliati nel Cantone senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Questo criterio è da ritenersi applicabile anche per le famiglie apolide o che sono al beneficio di un particolare statuto di residenza riservato a rifugiati politici (vedi art. 2 capoverso a).

Riguardo le colonie comunali o consortili che dispongono di strutture educative e logistiche tali da poter essere messe a disposizione di scuole pubbliche durante il periodo scolastico o che, infine, hanno un carattere di particolare interesse pubblico, la Commissione ha confermato l'aumento del 10 % del sussidio normale del 50 % previsto all'art. 4.

Tuttavia, alcuni commissari ritengono che si dia la preferenza, in questo caso, a colonie che possano essere utilizzate contemporaneamente per soggiorni di vacanza estivi e invernali, razionalizzando, così, maggiormente l'impegno finanziario dello Stato.

Un'osservazione particolare dev'essere infine riservata alle disposizioni relative alla formazione ed al perfezionamento del personale adibito alle colonie montane e marine. L'art. 8 infatti prevede la concessione di sussidi, assegni di studio e prestiti per la formazione ed il perfezionamento del personale.

A tal proposito diversi commissari hanno ripetutamente rilevato la necessità di insistere sulla qualifica degli assistenti nelle colonie, affinché non venga meno quel necessario apporto educativo, soprattutto ai bambini in età scolastica.

Non si tratta di una continuità dell'impegno scolastico, inteso nelle sue varie discipline di insegnamento, quanto di assicurare al ragazzo la necessaria e qualificata assistenza educativa, soprattutto per la sua progressiva responsabilizzazione alla vita comunitaria.

In poche parole, diremo che la colonia di vacanza dev'essere anche l'occasione per il bambino di insegnamenti pratici e di apprendimento di cognizioni riguardo i molteplici aspetti della natura del suo paese, che deve imparare non solo a conoscere, ma altresì ad apprezzare e nel contempo a rispettare. In questo senso i commissari intravedono la possibilità di ottenere dai soggiorni nelle nostre colonie un contributo nuovo, da un profilo morale e intellettuale, alla formazione del bambino, sia questo alle soglie della Scuola d'obbligo, o in quest'ultima già inserito.

## CONCLUSIONI

Le osservazioni, le critiche e le modifiche apportate dal lungo e impegnato dibattito commissionale non hanno certo incrinato lo spirito che ha informato il disegno di legge del Consiglio di Stato. Anzi, la maggioranza della Commissione è convinta che le modifiche apportate, anche se ancora limitate da certe contingenze operative del momento, hanno contribuito a meglio definire la portata della legge medesima.

D'altra parte i commissari concordano nel ritenere che le innovazioni proposte da questa legge, in materia di promovimento e coordinamento delle colonie di vacanza, costituiscono un primo passo, indubbiamente importante, nel concretizzare l'impegno diretto dello Stato in questo particolare settore della politica sociale del nostro Cantone.

Improvvido sarebbe dire oggi che tale impegno soddisfa tutte le esigenze poste dal particolare problema delle colonie di vacanza. E' infatti evidente che si dovranno apportare, a tempo debito, nuovi miglioramenti di legge, alla luce delle esperienze che progressivamente si acquisiranno nel tempo.

Soprattutto, una più chiara definizione riguardante gli scopi sociali e formativi che la colonia deve poter raggiungere, unitamente ai richiesti criteri pianificatori espressi da un'inequivocabile politica di Governo in materia, dovranno permettere di eliminare quelle lacune che la Commissione ha ravvisato nel disegno di legge sottoposte dal Consiglio di Stato.

Tuttavia, questo atto legislativo, così come è uscito dai lavori commissionali, costituisce un importante contributo da parte dello Stato per l'atteso miglioramento della situazione in cui oggi l'attività delle colonie di vacanze si trova.

La Commissione della Legislazione, chiede, pertanto, l'accoglimento da parte

di codesto Gran Consiglio della proposta di legge sul promovimento ed il coordinamento delle colonie di vacanza e delle relative modifiche concernenti la legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963.

*Per la Commissione della Legislazione :*

M. Pini, relatore

Ballinari — Bezzola — Bignasca —  
Buffi — Cattaneo — Frigerio — Induni  
— Nessi, con riserva — Paltenghi-Gar-  
dosi — Tamburini — Tognini — Vassalli

Disegno di

## LEGGE

sul promovimento e il coordinamento  
delle colonie di vacanza

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 8 febbraio 1973 n. 1882 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

### Capo I

#### PROMOVIMENTO E COORDINAMENTO GENERE E MISURE DEI SUSSIDI

##### Art. 1

<sup>1</sup> Lo Stato promuove e coordina mediante la concessione di sussidi, nell'ambito della pianificazione cantonale in materia: Scopo  
della legge

- a) la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle colonie di vacanza riconosciute;
- b) il finanziamento delle spese di esercizio delle colonie di vacanza riconosciute;
- c) il finanziamento delle spese per soggiorni di vacanza promossi da enti pubblici e privati in conformità delle disposizioni di questa legge;
- d) la formazione e il perfezionamento del personale.

<sup>2</sup> I sussidi sono concessi secondo le direttive del Consiglio di Stato.

## Art. 2

Riconoscimento  
di colonie di  
vacanza

<sup>1</sup> Il Dipartimento competente riconosce le colonie di vacanza che soddisfano le seguenti condizioni :

- a) accolgono minorenni domiciliati nel Cantone senza discriminazioni di qualsiasi natura ;
- b) dispongono di personale direttivo, educativo e di cura in numero sufficiente avente i requisiti morali e professionali richiesti dall'attività svolta dall'istituto ;
- c) dispongono di locali e attrezzature idonei ;
- d) rispettano le direttive della pianificazione cantonale.

<sup>2</sup> Per le colonie di vacanza di nuova creazione la domanda di riconoscimento deve essere preventivamente presentata al Dipartimento competente.

<sup>3</sup> Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

## Art. 3

Colonie di  
vacanza gestite  
da terzi

<sup>1</sup> Le condizioni stabilite dalla presente legge sono applicabili per la concessione di sussidi giornalieri (art. 6 e 7) per minorenni affidati a una colonia gestita da terzi.

<sup>2</sup> Il soggiorno dovrà tuttavia essere organizzato da un ente riconosciuto che ne assuma la responsabilità e vi deleghi un numero adeguato di propri monitori.

<sup>3</sup> Il Consiglio di Stato può fissare ulteriori condizioni, in particolare per quanto attiene al numero dei partecipanti, nel decreto di concessione del sussidio.

## Art. 4

Sussidi :  
a) per le colonie  
montane

<sup>1</sup> Lo Stato sussidia, sino ad un massimo del 50 % della spesa di preventivo :

- a) l'acquisto del terreno occorrente, la costruzione, le attrezzature e l'arredamento per la creazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di colonie di vacanza site nel Cantone ;
- b) l'ammodernamento delle colonie di vacanza riconosciute, site in altri Cantoni, purchè i lavori non comportino un aumento di posti-letto.

<sup>2</sup> Il sussidio può essere adeguato in caso di sorpassi giustificati.

<sup>3</sup> Il sussidio può essere aumentato del 10 % per colonie comunali o consortili oppure quando hanno strutture educative e logistiche tali da poter essere messe a disposizione di scuole pubbliche nel periodo scolastico oppure se rivestono, per utilizzazione o specializzazione, un carattere di particolare interesse pubblico.

<sup>4</sup> I sussidi sono concessi dal Consiglio di Stato per un importo sino a Fr. 100.000,— e dal Gran Consiglio per un importo superiore.

## Art. 5

b) per le colonie  
al mare

<sup>1</sup> Per l'acquisto del terreno e sulla spesa preventiva per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie di

vacanza al mare riconosciute il Cantone versa un contributo annuo sino al 2,5 % del capitale investito per un periodo di 20 anni.

<sup>2</sup> Viene pure concesso un sussidio sino ad un massimo del 50 % per l'acquisto delle attrezzature e dell'arredamento.

<sup>3</sup> I sussidi sono deliberati dal Consiglio di Stato per un importo sino a Fr. 6.000,— l'anno e dal Gran Consiglio per importi superiori.

#### Art. 6

Per garantire un regolare esercizio e un efficiente funzionamento alle colonie di vacanza riconosciute dallo Stato il Consiglio di Stato concede un sussidio fisso di Fr. 5,— il giorno, per ogni minorenni ospitato, di regola per una durata massima di 30 giorni per stagione.

c) per l'esercizio

#### Art. 7

Il Consiglio di Stato concede un sussidio del 60 % delle spese concernenti i soggiorni di vacanza per minorenni bisognosi di particolare cura organizzati da enti riconosciuti dallo Stato in conformità di direttive speciali.

d) per i soggiorni di vacanza per minorenni bisognosi di cure

#### Art. 8

Il Consiglio di Stato concede sussidi, assegni di studio e prestiti per la formazione e il perfezionamento del personale delle colonie di vacanza.

e) per la formazione e il perfezionamento del personale

#### Art. 9

Nel commisurare il sussidio di cui agli art. 4 e 5 devono essere tenuti in considerazione l'ubicazione dell'edificio, la possibilità di utilizzazione dello stesso per altri scopi d'interesse pubblico, la potenzialità finanziaria dell'ente proprietario.

Commisurazione del sussidio

#### Art. 10

<sup>1</sup> Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici destinati a colonie di vacanza riconosciute, il Cantone può prestare garanzia per l'ottenimento del capitale necessario fino al massimo della spesa riconosciuta, dedotto il sussidio.

Garanzia dello Stato

<sup>2</sup> La garanzia è concessa per decisione dal Consiglio di Stato fino all'importo di Fr. 200.000,— ; dal Gran Consiglio per importi superiori.

### Capo II

#### COMMISSIONE - REQUISITI DELLE DOMANDE DI SUSSIDIAMENTO

#### Art. 11

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione per le colonie di vacanza.

Commissione per le colonie di vacanza

<sup>2</sup> La Commissione è organo consultivo del Dipartimento competente: in particolare essa è chiamata a dare il suo avviso su ogni questione riguardante il coordinamento e il sussidiamento delle colonie di vacanza.

<sup>3</sup> Le competenze e il funzionamento della Commissione sono ulteriormente precisati dal regolamento di applicazione della legge.

Art. 12

**Requisiti delle  
domande di  
sussidiamento**

Il regolamento di applicazione della legge stabilisce i termini di presentazione delle domande di sussidiamento e la documentazione necessaria.

Capo III

VIGILANZA DELLA GESTIONE

Art. 13

**Vigilanza**

Il Dipartimento competente esercita la vigilanza sull'applicazione di questa legge.

Art. 14

**Approvazione  
dei bilanci ;  
direttive contabili**

<sup>1</sup> I conti di esercizio e i bilanci patrimoniali delle colonie di vacanza riconosciute e sussidiate secondo questa legge devono essere sottoposti annualmente all'approvazione del Dipartimento competente.

<sup>2</sup> Il Dipartimento può ordinare le opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni di ordine contabile e statistico.

Art. 15

**Approvazione  
delle rette**

Le rette delle colonie di vacanza riconosciute secondo questa legge devono essere preventivamente approvate dal Dipartimento competente.

Art. 16

**Altri obblighi :  
a) in generale**

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato emana norme relative alle strutture edilizie, all'organizzazione interna, al numero ed alla qualificazione del personale, al numero massimo degli ospiti delle colonie di vacanza riconosciute.

<sup>2</sup> La concessione dei sussidi è subordinata al rispetto di tali norme.

Art. 17

**b) in particolare**

Nel decreto che concede i sussidi, il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, possono stabilire misure speciali, specie in considerazione dell'ammontare del sussidio, dell'interesse pubblico che riveste la colonia di vacanza riconosciuta e della natura giuridica dell'ente da cui dipende.

Capo IV

GARANZIE - RESTITUZIONE DEI SUSSIDI  
NORME FINALI

Art. 18

**Ipoteca legale**

<sup>1</sup> A garanzia della restituzione dei sussidi concessi in base all'art. 4 di questa legge può essere richiesta l'iscrizione di una ipoteca legale, giusta l'art. 836 del Codice civile svizzero, sull'immobile sussidiato. Nel caso in cui l'ipoteca legale non fosse iscriveribile il Consiglio di Stato potrà esigere misure particolari a garanzia della restituzione dei sussidi concessi.

<sup>2</sup> L'ipoteca ha la durata di 20 anni dal momento della concessione del sussidio; deve essere iscritta nel registro fondiario e il suo grado è determinato dalla data dell'iscrizione.

<sup>3</sup> Allo scopo di favorire il credito ipotecario, a richiesta motivata del proprietario dell'immobile ipotecato, il Consiglio di Stato può concedere la postergazione dell'ipoteca legale così istituita.

<sup>4</sup> Decorso il periodo di 20 anni, lo Stato provvede a chiedere la cancellazione dell'ipoteca.

#### Art. 19

Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di una colonia qualora venissero a mancare le condizioni stabilite dalla legge, oppure in caso di grave irregolarità nella gestione.

Revoca del riconoscimento

#### Art. 20

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione di tutti i sussidi, dedotto il 5% della somma per ogni anno d'esercizio:

Restituzione di sussidi; ricorso

- a) quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazione infondata, inveritiera o con documentazione falsa;
- b) quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;
- c) quando il beneficiario non si attiene alle disposizioni di questa legge o alle condizioni particolari fissate in base ad essa;
- d) quando le colonie di vacanza riconosciute vengono destinate ad altro scopo o alienate.

<sup>2</sup> Contro la decisione che ordina la restituzione dei sussidi l'interessato può ricorrere al Tribunale amministrativo.

<sup>3</sup> E' riservata l'azione penale.

#### Art. 21

Il riconoscimento della colonia ed i sussidi per l'esercizio di cui all'art. 6, e per l'acquisto delle attrezzature e dell'arredamento di cui all'art. 4 capoverso 1, lettera a), sono concessi alle colonie di vacanza esistenti che rispondono alle condizioni di cui all'art. 2 lettera a) e b) a decorrere dall'entrata in vigore di questa legge e per un periodo di cinque anni consecutivi, ritenuto che entro siffatto termine esse debbano adeguarsi anche ai requisiti posti dall'art. 2 lettera c).

Norme transitorie:  
a) riconoscimento; sussidio per l'esercizio e le attrezzature

#### Art. 22

Il Consiglio di Stato stabilisce le norme di applicazione della legge; esso designa il Dipartimento competente.

Norme di applicazione

#### Art. 23

<sup>1</sup> Gli art. 10, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quiquies della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 sono abrogati.

Norme abrogate e modificate

<sup>2</sup> L'art. 16 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 16

g) riconoscimento  
di istituti  
privati

<sup>1</sup> Il Dipartimento delle opere sociali riconosce un istituto privato alle seguenti condizioni :

- a) all'impegno di accogliere in relazione al sussidio ottenuto e nel rispetto della libertà di coscienza e di credenza le persone designate dal Dipartimento, per le quali sono applicabili gli art. 5, 6 e 8 della presente legge ;
- b) alla presenza di personale direttivo, educativo e di cura in numero sufficiente e avente i necessari requisiti morali e professionali richiesti dall'attività svolta dall'istituto ;
- c) all'idoneità di locali e attrezzature per il soggiorno, la cura, le attività educative, ricreative e di preparazione professionale degli ospiti.

<sup>2</sup> Per gli istituti di nuova creazione la domanda di riconoscimento dev'essere preventivamente presentata al Dipartimento delle opere sociali.

<sup>3</sup> Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 24

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. maggio 1974.

---